REGOLAMENTO (CEE) N. 3822/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 918/83 (4) stabilisce un certo numero di massimali, espressi in ECU, entro i quali è autorizzata l'importazione in franchigia delle merci considerate ;

considerando che sembra opportuno aumentare il massimale applicabile alle merci che formano oggetto di piccole spedizioni a privati ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che occorre precisare la nozione di alcole e di bevanda alcolica suscettibili di essere ammessi in franchigia dai dazi all'importazione, quando formano oggetto di piccole spedizioni senza carattere commerciale, o quando sono contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 918/83 è modificato come segue :

1) all'articolo 29, paragrafo 2, terzo trattino, l'importo di « 35 ECU » è sostituito da « 45 ECU » ;

2) il testo dell'articolo 30, lettera b), è sostituito dal testo seguente :

« b) Alcol e bevande alcoliche :

— bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol ; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più : 1 litro. Gli stati membri possono esigere che questa quantità sia contenuta in una sola bottiglia,

oppure

— bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol ; vini spumanti, vini liquorosi ; 1 litro,

oppure

— vini tranquilli : 2 litri. » ;

3) il testo dell'articolo 46, lettera b), è sostituito dal testo seguente :

« b) Alcol e bevande alcoliche :

— bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol ; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più : 1 litro. Gli stati membri possono esigere che questa quantità sia contenuta in una sola bottiglia,

oppure

— bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol ; vini spumanti, vini liquorosi : 2 litri,

oppure

— vini tranquilli : 2 litri. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

(1) GU n. C 324 del 5. 12. 1984, pag. 5.
(2) GU n. C 72 del 18. 3. 1985, pag. 142.
(3) GU n. C 44 del 15. 2. 1985, pag. 13.
(4) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.